

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C N. 36/C (2002-2003)

Riunioni del

7 aprile 2003
14 aprile 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DEL 7 APRILE 2003

1 - APPELLO DEL COMPRESORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIORGESE/COMPRESORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

Avverso il risultato della gara disputata il 28.12.2002 fra le Società Sangiorgese e Comprensorio Alto Mesima, interponeva rituale impugnazione la società Sangiorgese deducendo che la partita era viziata da nullità posto che le funzioni di "assistente all'arbitro per conto della Comprensorio Alto Mesima erano state svolte da persona non tesserata".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria accertato che la persona utilizzata per tale attività era stato il Signor Locchiato Francesco e che lo stesso non risultava tesserato, visto l'art. 12 comma 5 lettera b) C.G.S., annullava la partita e irrogava al Comprensorio Alto Mesima la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Avverso tale decisione interponeva rituale impugnazione il Commissario Straordinario della Società interessata deducendo che il legale rappresentante della stessa aveva comunicato al Comitato Provinciale di Vibo Valentia la nomina del Locchiato a collaboratore della Società già dal 20.10.2002.

Questa Commissione, nella riunione del 18 marzo 2003, decideva, preliminarmente, di disporre accertamenti presso il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, al fine di verificare la data esatta della comunicazione con la quale la società Comprensorio Alto Mesima aveva inviato al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, la nomina, quale collaboratore, del Signor Francesco Locchiato.

In data 20 marzo 2003, il Presidente del Comitato Provinciale di Vibo Valentia comunicava che il giorno 20 ottobre 2002 ore 11.39 la società Comprensorio Alto Mesima aveva trasmesso lettera, che veniva allegata, con la quale nominava i suoi collaboratori fra i quali il Signor Francesco Locchiato.

Accertata a questo punto la ritualità della nomina a collaboratore del Signor Francesco Locchiato all'epoca del suo utilizzo quale assistente all'arbitro in occasione della partita del 28 dicembre 2002, la decisione della Commissione Disciplinare impugnata deve essere riformata con il conseguente ripristino del risultato acquisito in campo, previa revoca della irrogata sanzione della perdita della gara.

La tassa di reclamo deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Comprensorio Alto Mesima di Dasà (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PERRUZZA TIZIANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 27.3.2003)

Con la contestata decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 27 marzo 2003, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha confermato la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Peruzza Tiziano.

no fino al 9.4.2004 (espulso nel corso della gara Lanuvio Campoleone/Sora del 2.2.2003) dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 28 del 6 febbraio 2003.

L'appello in esame, con cui viene chiesto l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo o in subordine la riduzione della squalifica comminata al Peruzza, va dichiarato inammissibile, in quanto il giudizio investe una questione di merito, già trattata in due gradi di giudizio. Trattasi, infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito, portate all'attenzione degli Organi Disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 31 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attenenti al merito delle contravvenzioni "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S.O. MACLODIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. MACLODIO/FORNACI DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

All'esito della gara U.S.O. Maclodio/Pol. Fornaci, disputata il 16.2.2003, nell'ambito del Campionato di 2^a Categoria del Comitato Provinciale di Brescia, la Pol. Fornaci proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Quaresimi Marcello, squalificato.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 6 marzo 2003, accoglieva il reclamo e comminava alla U.S.O. Maclodio la sanzione della perdita della gara per 0-2, in favore della Pol. Fornaci.

Avverso tale decisione proponeva appello la U.S.O. Maclodio, chiedendo l'annullamento della sanzione della perdita della gara, con la conferma del risultato acquisito sul campo.

L'appello non può essere accolto.

La tesi della U.S.O. Maclodio è che il calciatore Mauro Quaresimi non è stato espulso, nella gara contro il Poncarale del 9.2.2003 e quindi, non poteva trovare applicazione "l'automatismo sanzionatorio" al quale ha fatto riferimento la Commissione Disciplinare, come presupposto della sua decisione.

In realtà, dall'allegato del rapporto arbitrale ("Giocatori espulsi"; v. foglio 26 degli atti) si evince che il Quaresimi è stato espulso nel corso della predetta gara.

Anche il Com. Uff. n. 25 del 20.2.2003 del Comitato Provinciale di Brescia fa riferimento, del resto, al Quaresimi, tra i calciatori espulsi dal campo e squalificati per due gare.

Lo speciale valore probatorio del referto arbitrale rende superflua la richiesta della ricorrente di sentire il Presidente della sezione A.I.A. di Brescia.

Il Quaresimi, dunque, è stato espulso, nel corso della predetta gara e, di conseguenza, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S.O. Maclodio di Maclodio (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE JURIC IVAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 195/C del 21.3.2003)

Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C confermava la decisione del Giudice Sportivo che squalificava per

cinque giornate effettive di gara il calciatore Juric Ivan per "atto di violenza verso un avversario subito dopo un contrasto di gioco che era stato interrotto" e per, dopo che il Direttore di gara aveva sanzionato la sua espulsione, essersi avvicinato all'arbitro, cercando, con una manata di "strappargli il fischietto che teneva fra i denti, non riuscendo nell'intento per l'intervento dei suoi compagni", interponeva rituale impugnazione la Società di appartenenza del calciatore riproponendo a questa Commissione gli stessi motivi di doglianza già sottoposti alla disciplinare.

In sintesi si sostiene che l'atto di violenza nei confronti di un avversario posto in essere da parte dello Juric doveva essere considerato non volontario e che, quanto all'addebito relativo al comportamento dei confronti dell'Arbitro, doveva considerarsi la conseguenza di un modo di agitare le mani in una forma di scomposta protesta e non finalizzata a "strappargli il fischietto" dalla bocca.

Questa Commissione esaminati gli atti decide di accogliere il gravame, limitatamente alla condotta tenuta dallo Juric nei confronti del Direttore di gara. Per quanto infatti attiene all'atto di violenza posto in essere nei confronti di un avversario, la refertazione arbitrale non consente dubbio alcuno sulla volontarietà del fatto. Diversa è invece la ricostruzione della sua condotta nei confronti dell'arbitro. Nel supplemento inviato su richiesta della Commissione Disciplinare, si legge che lo Juric, teneva comportamento aggressivo, tentando con una manata, di strapparmi il fischietto che tenevo stretto fra i denti, riuscendo solo a toccarlo.

Orbene quest'ultima circostanza che non vede descritto un anche istintivo movimento all'indietro del capo da parte dell'arbitro, è dimostrativo che il fatto è da ricondursi a una scomposta agitazione delle mani in segno di protesta e non ad un deliberato intento di asportare il fischio dalla bocca dell'arbitro.

Questi inoltre nel supplemento precisa che la mano dello Juric "riusciva solo a toccare il fischio" il che vuol dire che la mano non era azionata da violenza.

Concludendo: lo Juric ha tenuto un comportamento di protesta che può essere sanzionato in misura minore rispetto a quello determinato dalla Commissione Disciplinare e che questa Commissione ritiene, unitamente al comportamento tenuto nei confronti di un calciatore avversario, di sanzionare con la squalifica complessiva di quattro giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone (Catanzaro), riduce a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Juric Ivan. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS CALCIO BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA URSUS TRANI/VIRTUS CALCIO BARI DEL 9.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 19 marzo 2003, rigettava il reclamo interposto dall'A.S. Virtus Calcio Bari in merito alla gara tra quest'ultima e la Ursus Trani, a motivo della posizione irregolare del calciatore Scaglione Lorenzo.

Il Giudice Sportivo rilevava, in via preliminare, che il suddetto calciatore era stato espulso nel corso della gara Ursus Trani/G.S. Fesca del 15.12.2002 ed era stato conseguentemente sanzionato con la squalifica per una giornata con C.U. n. 24 del 18 dicembre 2002. Nonostante il successivamente intervenuto svincolo dello Scaglione, con decorrenza dal 19.12.2002, questi doveva considerarsi regolarmente tesserato per la Ursus Trani sino alla pubblicazione del C.U. n. 25 del successivo 27.12.2002 della lista dei cal-

ciatori svincolati, posto che solo da quel momento il calciatore e la società di appartenenza avevano avuto la notizia ufficiale dello svincolo. Pertanto, lo Scaglione avrebbe regolarmente scontato la squalifica non partecipando alla gara successiva tra la Ursus Trani e la Palestra Athena Barletta svoltasi in data 22.12.2002 - data alla quale, appunto, lo Scaglione doveva considerarsi ancora appartenente alla Ursus Trani -, risultando così regolare la sua posizione nelle successive gare oggetto del reclamo.

Contro detta decisione la A.S. Virtus Calcio Bari interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 20.3.2003, contestualmente notiziando del ricorso la controinteressata Ursus Trani, riproponendo le proprie doglianze in merito alla posizione irregolare dello Scaglione. In particolare la reclamante rammentava che, nel C.U. n. 19 del 13 novembre 2002, il Comitato Regionale Puglia aveva fatto onere alle società di far pervenire le liste di svincolo e i tesserini in originale dei calciatori da svincolarsi entro le ore 19 del 18.12.2002, e che lo stesso Comitato avrebbe provveduto "successivamente a pubblicare l'elenco nominativo dei calciatori svincolati"; che, tuttavia, tale pubblicazione non segnava la data di decorrenza degli effetti dello svincolo, secondo quanto ricavabile sia dal C.U. n. 10 del 10 settembre 2002, al cui punto 4 si precisava che il tesseramento dei calciatori svincolati "deve avvenire a far data dal 19.12.2002" (così evidenziando come gli effetti dello svincolo si producessero sin da quel giorno), sia dal C.U. n. 25 del 27 dicembre 2002, ove la pubblicazione dell'elenco degli svincolati avveniva con l'espressa menzione della decorrenza dello svincolo dal 19.12.2002; che pertanto - dovendo la rinuncia della Ursus Trani al calciatore Scaglione Lorenzo in questione farsi decorrere sin dal 19.12.2002 - da quella data e sino al successivo ri-tesseramento del 17.1.2003 lo Scaglione doveva ritenersi non tesserato per alcuna società; che la squalifica per una giornata, comminata a seguito della rammentata espulsione non poteva ritenersi scontata con l'assenza alla gara del 22.12.2002 tra la Ursus Trani e la Palestra Athena Barletta; che conseguentemente doveva riconoscersi l'irregolarità della partecipazione di Scaglione Lorenzo alle quattro partite della Ursus Trani successive al suo ri-tesseramento, ultima delle quali era appunto quella oggetto del reclamo *de quo*.

Il gravame della A.S. Virtus Calcio Bari, promosso ex art. 40, comma 7, lett. d), C.G.S., è fondato.

La norma che disciplina la materia, l'art. 107 N.O.I.F., attesta infatti nitidamente la natura meramente dichiarativa - o di pubblicità/notizia - della pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati ad opera di Leghe, Comitati o Divisioni. In tal senso - al di là del dato letterale dell'utilizzo, nel comma 2° dell'art. 107, del termine "pubblicano" - si lasciano apprezzare diversi indici testuali nel dettato normativo. Così, il comma 1°, 1ª frase, è esplicito nello stabilire che "la rinuncia al vincolo del calciatore 'non professionista', 'giovane dilettante' o 'giovane di serie' da parte della società *si formalizza* mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato 'lista di svincolo'", a rimarcare dunque che è lo stesso atto di redazione del modulo la fonte della liberazione del vincolo. Consonanti elementi possono trarsi dalla previsione del comma 6°, in base al quale "le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle 'liste di svincolo'", riuscendone avvalorata la tesi per cui la rinuncia è immediatamente operante nei rapporti società/calciatore sin dal termine fissato per l'invio della lista, e non è viceversa condizionata all'inclusione negli elenchi pubblicati dagli organi federali. Parimenti significativo è poi il comma 7°, ai sensi del quale "l'inclusione del calciatore in lista di svincolo *vale come nulla osta* della società al passaggio del calciatore a Federazione estera", per efficacia intrinseca e senza necessità di una successiva deliberazione provvedimento/autorizzativa della Federazione. Ulteriore, ancorché indiretto conforto può trarsi, infine, dal comma 3° e dall'ivi contenuta previsione di immodificabilità

delle liste di svincolo, che pure allude all'immediata valenza effettuale della rinuncia della società al vincolo del calciatore.

In conclusione, la pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati risulta - dall'esegesi del dato normativo - avere manifestamente natura pubblicitario/dichiarativa, funzionale alla notificazione dei terzi interessati, e non coinvolge l'esercizio di potestà provvedimento di natura autorizzativa e di valenza costitutiva, tale da condizionare al proprio esercizio la produzione degli effetti del già avvenuto svincolo per rinuncia della società. Analoga conclusione è stata del resto raggiunta dalla C.A.F. con riguardo alla fattispecie dello svincolo per inattività della società, ex art. 110 N.O.I.F., in cui pure l'intervento degli organi federali - nella struttura e nel testo della norma - parrebbe assumere una valenza provvedimento (non meramente pubblicitario, bensì propriamente) costitutivo della liberazione dei calciatori dal vincolo (si v. il comma 1° dell'art. 110: "i calciatori... sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti"). Ebbene, come si accennava, anche in ordine a questa fattispecie si è affermato (C.A.F., 22.3.1990, App. S.S. Marco Polo, Com. Uff. n. 25/C) che "la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi contemplati dalla disposizione, si identifica con il momento in cui si determina l'inattività della società di appartenenza del calciatore per una delle cause indicate dalla disposizione stessa... Trattasi infatti di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza della inattività della società e che devono segnare quindi, salvo l'eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, anche il momento di decorrenza dello svincolo di autorità. La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione sul comunicato ufficiale del provvedimento con il quale viene riportato l'elenco delle società inattive, trattandosi di provvedimento la cui natura dichiarativa (di partecipazione) è palese, in quanto la norma già stabilisce direttamente il momento in cui si verifica l'inattività della società, al verificarsi cioè di una delle fattispecie da essa previste, e collega altrettanto direttamente alla inattività della società lo svincolo". In contrario, ha ritenuto in quell'occasione la C.A.F., non rileva il fatto che la norma parli di provvedimento, poiché - sebbene detta espressione ordinariamente esprima "un contenuto deliberativo o quanto meno produttivo di effetti innovativi nell'ordine giuridico previgente" - "all'atto in parola deve riconoscersi, sotto quest'ultimo profilo, soltanto valore dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti già prodotti, in modo automatico, al verificarsi di uno degli eventi presupposti dalla disposizione stessa". E non sapremmo come non condividere questa ricostruzione rispetto ad un'attività - descritta dalla norma come di "pubblicazione" degli elenchi - in cui l'esercizio di potestà provvedimento costitutivo appare già di per sé evanescente, quando non del tutto assente.

Né in senso contrario potrebbe richiamarsi la possibilità per gli interessati - contemplata nel comma 5° dell'art. 107 N.O.I.F. - di ricorrere alla Commissione Tesseramenti "avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2° ed entro 30 gg. dalla data della loro pubblicazione in Com. Uff.". Tale ricorso, infatti, non si rivolge contro un presunto provvedimento autorizzativo implicito nella pubblicazione delle liste da parte degli organi federali, cui appunto è estranea ogni consimile valenza, bensì contro la posizione del calciatore quale risultante dagli elenchi (cui si imputino imprecisioni ed omissioni), e non da questi costituita. Il fatto poi che il *dies a quo* per il ricorso venga individuato nella pubblicazione degli elenchi in comunicato ufficiale, non vale neppure ad imprimere a tale pubblicazione valore provvedimento autorizzativo e costitutivo/condizionante, trattandosi di scelta normativa imposta dalla necessità di individuare una data univoca per il decorso dei termini per eventuali reclami.

Tutto ciò premesso, risulta evidente che il calciatore Scaglione Antonio, con decorrenza dal giorno successivo a quello fissato per l'invio delle liste di svincolo, e cioè dal 19.12.2002 (e sino al suo ri-tesseramento in data 17.1.2003), non poteva più considerarsi

tesserato per la Ursus Trani. Conseguentemente egli non ha né poteva regolarmente scontare la sanzione della squalifica per una giornata nella gara del 22.12 successivo, tra Ursus Trani e Palestra Athena Barletta, risultando pertanto in posizione irregolare (avendo partecipato nonostante la squalifica ancora pendente) nelle prime quattro gare giocate dalla Ursus Trani nel 2003, ivi compresa quella intercorsa tra quest'ultima e l'odierna ricorrente, A.S. Virtus Calcio Bari.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Calcio Bari di Bari, annulla l'impugnata delibera, infliggendo al G.S. Ursus Trani la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A CINQUE/CADONEGHE FUTSAL DEL 18.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 237 del 29 gennaio 2003) respingeva il reclamo proposto dal Bergamo Calcio a Cinque, che chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (ex art. 12.5 C.G.S.) per aver il Cadoneghe Futsal schierato tra le proprie file, nel corso dell'incontro Bergamo Calcio a Cinque/Cadoneghe Futsal del 18.1.2003, il calciatore Correa Dos Santos Josmael in posizione irregolare di tesseramento; omologava pertanto il risultato conseguito nel campo.

La Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti Divisione per il Calcio a Cinque, su reclamo proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso la decisione del Giudice Sportivo, rigettava il reclamo, risultando accertato presso l'Ufficio Tesseramento la regolarità del tesseramento del calciatore Correa Dos Santos Josmael con la società Cadoneghe a far data dal 26.10.2002, e quindi ben prima dell'incontro con il Bergamo Calcio a Cinque disputatosi il 18.1.2003 (Com. Uff. n. 287 del 28 febbraio 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Bergamo Calcio a Cinque sostenendo da un lato l'irregolarità del procedimento svoltosi davanti alla Commissione Disciplinare, non avendole questa trasmesso l'intera documentazione relativa al tesseramento del Correa per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003 (così come richiesto dalla ricorrente), dall'altro la mancata verifica da parte della Commissione Disciplinare della veridicità della documentazione relativa al tesseramento del Correa.

Chiedeva pertanto la modifica del risultato conseguito sul campo con la punizione sportiva a carico della società Cadoneghe della perdita della gara per 2-0; in subordine l'applicazione dell'art. 8 o dell'art. 12.8 C.G.S..

L'appello è infondato e va quindi rigettato.

Come giustamente osservato dalla Commissione Disciplinare: la previsione di cui all'art. 32, comma 6, C.G.S. attiene esclusivamente alla facoltà delle parti, da esercitarsi sin dalla proposizione del reclamo di seconda istanza, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, e si riferisce all'evidenza ai soli documenti sui quali il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione (i soli esistenti nel fascicolo sorto a seguito del reclamo); non anche gli atti che il Giudice del gravame non ha acquisito, su sollecitazione di parte, non ravvisandone la necessità, nell'esercizio delle facoltà istruttorie conferite dall'art. 30, 3° comma, C.G.S..

Il Bergamo Calcio a Cinque ha infatti richiesto atti non presenti nel fascicolo e non i documenti ufficiali; nulla poteva pretendere, sia perché non previsto dalla normativa regolamentare vigente, sia perché nulla sarebbe stato possibile spedire oltre quanto esistente negli atti ufficiali.

Quanto poi alla richiesta istruttoria, ex art. 30.3 del Codice Giustizia Sportiva, di esperire accertamenti onde verificare la regolarità del tesseramento, questa non può essere accolta.

Infatti tutti i relativi atti sono stati vagliati dal Competente Ufficio Tesseramento e non sono suscettibili di verifica da parte della Commissione Disciplinare.

Inoltre l'ipotetica acquisizione dall'Ufficio Tesseramento di detta documentazione non consentirebbe di inferirne l'asserita falsità, di sola competenza dell'Ufficio Tesseramento, nella specie non adito.

Allo stato, pertanto, dagli atti risulta che il Correa era regolarmente tesserato per il Cadoneghe a far data dal 26.10.2002 e quindi prima dell'incontro con il Bergamo Calcio a Cinque disputatosi il 18.1.2003.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 56 del 28.2.2003)

Al 35° del secondo tempo della gara F.C. Bassano Romano/A.S. Valleranese, valida per il Campionato Provinciale Juniores Viterbo, si scatenava una rissa generale sul terreno di gioco che coinvolgeva calciatori e dirigenti delle società; il direttore di gara tentava di far proseguire il gioco ma vanamente e conseguentemente decretava la sospensione della gara. Il calciatore Morbidelli Alberto, espulso nel corso dell'incontro e pertanto da oltre la recinzione, nel momento in cui l'arbitro rientrava frettolosamente negli spogliatoi, sputava all'arbitro colpendolo alla testa.

Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale del relativo supplemento, comminava al calciatore la sanzione dell'inibizione sino al 30.1.2005.

Tale decisione è stata oggetto di reclamo della F.C. Bassano presso la Commissione Disciplinare che ascoltata la parte e lo stesso arbitro ha confermato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

L'attuale reclamante ripropone i motivi di fatto in base ai quali dovrebbe ritenersi l'estraneità del calciatore Morbidelli a quanto addebitatogli, sostenendo che l'arbitro nella concitazione del momento sarebbe stato materialmente impossibilitato nel rientrare negli spogliatoi a riconoscere tra gli spettatori il calciatore Morbidelli reo dell'atto sopracitato.

Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti, già oggetto dei primi due gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Bassano Romano di Bassano Romano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8/9 - APPELLI DELL'U.S. BOLLATESE E SIG. COSTA CARLO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 100,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 30 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.3.2003 AL SIG. COSTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003)

Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado per violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F. la U.S. Bollatese, il Presidente della stessa Sig. Costa Carlo, il calciatore Spaiani Andrea, tutti per violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F., essendo quest'ultimo risultato contemporaneamente tesserato per più società e nonostante ciò impiegato, nelle file della U.S. Bollatese, nelle seguenti gare, conclusesi con il risultato a margine indicato:

Categoria Allievi A girone E e I

29.09.2002	Vighignolo/Bollatese	0-4
06.10.2002	Bollatese/Giov. Bresso	10-0
13.10.2002	Baranzatese/Bollatese	1-3
20.10.2002	Bollatese/Giov. Cormano Lokom	4-0
27.10.2002	Bollatese/Osal Novate	7-0
03.11.2002	Atletico Ambrosiano/Bollatese	0-10
10.11.2002	Bollatese/Real Paderno	3-1
12.01.2003	Palazzolo/Bollatese	0-6
08.12.2002	Bollatese/Pol. Di Nova	2-0
22.12.2002	Bollatese/Cassina Nuova	12-1
24.12.2002	Garibaldina/Bollatese	2-0

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al calciatore Spaiani Andrea la sanzione sportiva della squalifica a tutto il 7.3.2003; al Signor Carlo Costa, Presidente della U.S. Bollatese, l'inibizione a tutto il 12.3.2003; alla U.S. Bollatese l'ammenda di € 100,00; alla U.S. Bollatese la penalizzazione di 30 punti in classifica in relazione alle gare vinte sopraindicate.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Bollatese sostenendo in sintesi:

- 1) il primo giudice aveva dato atto delle opportune verifiche effettuate dalla ricorrente prima di tesserare il calciatore Spaiani Andrea, e proprio presso il competente Ufficio Tesseramento, così assolvendo all'onere di verificare l'effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso;
- 2) l'errore era imputabile all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia e quindi non è applicabile, nella fattispecie, il principio della responsabilità oggettiva;
- 3) la sproporzione della pena rispetto all'addebito ed alle risultanze in fatto, non potendosi ricorrere a sanzioni automaticamente eguali a qualsivoglia fattispecie, determinando la penalizzazione dei punti conseguiti sul campo.

Chiedeva pertanto l'annullamento delle sanzioni sportive così come inflitte ed, in via subordinata, la riduzione delle stesse con conversione della penalizzazione di 30 punti in classifica in una sanzione tutt'al più di carattere pecuniario.

L'appello va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della penalizzazione inflitta.

La competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall'art. 42.3 C.G.S., e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art. 12.1 C.G.S., bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 42.7 e dell'art. 13 lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo.

Nella specie lo Spaiani ebbe a firmare il tesseramento per la società U.S. Bollatese pur risultando ancora tesserato per l'Accademia Inter.

Pacifica è poi la sanzionabilità della società in caso di accertato doppio tesseramento di un proprio calciatore (ed anche se vi sia la prova che ebbe a svolgere verifiche)

avendo questa Commissione d'Appello Federale sempre affermato il principio della responsabilità oggettiva della società per fatto addebitabile ad un proprio tesserato.

Risulta quindi integrata la violazione delle norme federali da parte della società per l'indebito utilizzo del calciatore Spaiani nelle 11 gare di cui al deferimento.

Residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni.

Nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., il legislatore non ha inteso sanzionare la fattispecie in esame con le penalizzazioni di un punto a partita, lasciando ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile.

Vista l'indubbia eccezionale rilevanza dell'accaduto, tenuto conto della categoria della società del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull'intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata dai Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S..

La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all'art. 12 C.G.S. (in casi analoghi astrattamente applicabile) consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata.

Innanzitutto, la violazione da parte della U.S. Bollatese non è stata da subito rilevata da tutte le società che ebbero ad incontrarla nel corso del campionato schierando il calciatore Spaiani.

Orbene, ritiene il Collegio che le anomalie, oltre all'accertata attività di verifica posta in essere dalla U.S. Bollatese, non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica.

Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore, e di molto, di quella prevista per altre gravi infrazioni (quali ad esempio, l'illecito sportivo, il doping), determinando uno squilibrio di pena rispetto a violazioni di certo non più lievi.

Pertanto, il principio della penalizzazione di punti conseguiti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile può, in casi particolari come quello dello Spaiani trovare, una adeguata mitigazione rispetto ai 30 punti di penalizzazione inflitti.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare, nei confronti della società U.S. Bollatese, la penalizzazione di quindici punti in classifica, risultando equa la riduzione di quindici dei punti di penalizzazione inflitti.

Risulta altresì equo confermare nel resto le sanzioni inflitte.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.S. Bollatese di Bollate (Milano) e del Sig. Costa Carlo, in parziale accoglimento di quello dell'U.S. Bollatese riduce la penalizzazione già inflitta a n. 15 punti in classifica e respinge quello del Sig. Costa Carlo. Dispone restituirsi la tassa versata dall'U.S. Bollatese ed ordina incamerarsi la tassa versata dal Sig. Costa Carlo.

10 - APPELLO DELLA S.S. SANT'OMERO PALMENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIBURFUOCO/SANT'OMERO PALMENSE DEL 12.1.2003 (Delibera del-

la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003)

La Società Sportiva Sant'Omero Palmense ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 42 del 6 marzo 2003, con la quale veniva rigettato l'appello contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e confermato il risultato conseguito sul campo (Tiburfuoco/Sant'Omero 2-1, gara disputata il 12.1.2003, Campionato di Promozione).

La ricorrente ribadisce la sua tesi secondo la quale nel suddetto incontro la Tiburfuoco avrebbe utilizzato due calciatori in posizione irregolare e precisamente il calciatore n. 16 non identificato ed il calciatore entrato in campo con il n. 18, non inserito nella distinta. Conseguentemente chiede l'applicazione a carico della Tiburfuoco della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.

Ritiene questa Commissione che il caso non possa che essere risolto - così come correttamente fatto dalla Commissione Disciplinare - sulla base degli atti ufficiali ed in particolare dei chiarimenti forniti dall'arbitro Rossi Massimiliano con dichiarazione scritta datata 1.3.2003, dalla quale risulta: 1) che tutti i giocatori della Tiburfuoco inseriti nella distinta (dal n. 1 al n. 17) vennero regolarmente identificati con i rispettivi documenti di riconoscimento, prima dell'inizio della gara; 2) che il mancato inserimento nella distinta dei dati relativi al giocatore Albertini Michele (comunque sicuramente identificato), dipese da una mera omissione derivata dall'arrivo in ritardo dello stesso giocatore; 3) che il calciatore entrato in campo con il n. 18, era stato identificato come Romano Manuel indicato nella lista con il n. 17, cosa di cui l'arbitro era assolutamente certo. Sempre secondo quanto da quest'ultimo dichiarato, infine, il dirigente accompagnatore del Sant'Omero, a fine gara, aveva potuto controllare nello spogliatoio dell'arbitro la regolarità dei documenti, compresi quelli dell'Albertini e del Romano.

Le argomentazioni svolte nel ricorso della S.S. Sant'Omero, sulla rilevanza dei supplementi arbitrali che non potrebbero, comunque, mai portare ad un completo travisamento di quanto risultante dal referto, non possono ritenersi fondate, trattandosi pur sempre di atti ufficiali aventi valore di prova privilegiata. Va rilevato, ad ogni buon conto, che nel caso in esame i chiarimenti forniti dal direttore di gara su richiesta della Commissione Disciplinare, non hanno apportato alcun sostanziale mutamento a quanto già risultante dal referto, essendo al contrario rimasti nell'ambito delle necessarie spiegazioni di circostanze già accertate.

Pertanto il ricorso in esame non può essere accolto con conseguente conferma delle precedenti decisioni.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Sant'Omero Palmense di Sant'Omero (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/POGGIO BUSTONE DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

Al 42° del secondo tempo della gara Pro Calcio Cittaducale/Poggio Bustone, disputata il 5 gennaio 2003, subito dopo la segnatura della rete del 2-1 da parte del Pro Calcio Cittaducale, l'arbitro veniva apostrofato con frasi ingiuriose e minacciose dal capitano del Poggio Bustone Marco Desideri, il quale gli poggiava la mano destra sul petto, spingendolo e facendolo indietreggiare di alcuni passi, e dal calciatore della stessa squadra Francesco Falilo, n. 4, il quale gli afferrava il polso della mano destra stringendolo con forza tanto da procurargli momentaneo dolore. A questo punto si dirigeva verso lo spogliatoio,

correndo all'indietro, scortato da uno dei due carabinieri in servizio, mentre l'altro si metteva "di piantone" all'ingresso dello spogliatoio, non facendo entrare nessuno. Dato il clima creatosi, decideva di sospendere la gara.

In base agli atti ufficiali, il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Società Poggio Bustone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e di infliggere ai calciatori Desideri e Falilo la sanzione della squalifica a tempo, rispettivamente fino al 31.5.2003 e fino al 31.12.2003.

In seguito a reclamo dell'A.C. Poggio Bustone, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata sul C.U. n. 57 del 6 marzo 2003, revocava la punizione sportiva di perdita della gara, disponendone la ripetizione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la S.S. Pro Calcio Cittaducale, chiedendo il ripristino della punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 a carico del Poggio Bustone.

Nel gravame la ricorrente sostiene che, al momento della sospensione, non sussistevano i presupposti per la regolare prosecuzione della gara in quanto la situazione era incontrollabile ed "il giovane arbitro era visibilmente provato psicologicamente e fisicamente menomato". Rileva inoltre che la Commissione Disciplinare ha affermato che nell'occasione non si era reso necessario l'intervento della Forza Pubblica presente, mentre dal rapporto di gara risulta che uno dei carabinieri presenti era entrato sul terreno di giuoco ed aveva scortato l'arbitro fino allo spogliatoio.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato, apparendo la decisione impugnata conforme ai principi che regolano la materia.

Secondo tali principi, più volte espressi in precedenti delibere di questa Commissione, l'arbitro ha il potere, attribuitogli dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio e dall'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F., di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non ne consentono la regolare prosecuzione. Spetta invece agli organi di Giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 12 n. 4 C.G.S., decidere se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. Nell'esercizio di tale potere, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara, ovvero adottare la sanzione di punizione sportiva di perdita della stessa, o infine ordinare la ripetizione ove la ritengano irregolare.

Nel caso in esame, non pare che le condotte tenute dai calciatori del Poggio Bustone Desideri e Falilo, così come descritte negli atti ufficiali, abbiano creato una situazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara. La decisione dell'arbitro di sospenderla è stata quindi affrettata, come rilevato dalla Commissione Disciplinare.

Il ricorso deve pertanto essere respinto con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S. PUTIGNANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/PUTIGNANO DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Off. n. 32 del 6.3.2003)

Dopo la gara Bisceglie 1913 Don Uva/Putignano Calcio del 26.1.2003, la società Putignano Calcio impugnava innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia il risultato della gara stessa, addebitando alla soc. Bisceglie 1913 Don Uva la violazione delle norme in materia di partecipazione dei calciatori juniores a gare ufficiali.

Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, osservando che dal referto del Direttore di gara e relativo supplemento si evinceva che la soc. Bisceglie aveva operato le sostituzioni in modo corretto, di talché il numero di calciatori juniores presenti sul terreno di

giuoco non era mai sceso sotto il numero di 3. Il Putignano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, eccependo che la violazione delle norme sui calciatori juniores da parte del Bisceglie risultava evidente dalle sostituzioni annotate dall'arbitro nel modulo, dallo stesso compilato, sottoscritto e consegnato alla società al termine della gara. Nel documento in questione, contrariamente a quanto risultante dal rapporto arbitrale, era riportata la sostituzione del n. 6 del Bisceglie, nato nel 1983, con il n. 14, nato nel 1981, che avrebbe comportato la riduzione da 3 a 2 dei calciatori juniores utilizzati dal Bisceglie 1913.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 6 marzo 2003, respingeva il reclamo, osservando che il Direttore di gara aveva affermato che le sostituzioni effettuate al 22° del secondo tempo erano avvenute come riportato nel suo referto e che la discordanza tra i moduli rilasciati alle società ed il rapporto di gara era dovuta al fatto che i primi erano stati redatti su base mnemonica, mentre il secondo era stato predisposto dopo aver controllato il taccuino.

Propone ricorso a questa Commissione la società Putignano rilevando che la relazione sottoscritta dall'arbitro e consegnata a fine gara alle due società, nella quale è riportata la sostituzione del n. 6 con il 14, è più attendibile del rapporto perché redatta nell'immediatezza e confermata verbalmente ai dirigenti del Putignano dopo il termine della gara. Chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta al Bisceglie 1913 Don Uva la sanzione della perdita sportiva della gara Bisceglie/Putignano del 26.1.2003 con il risultato di 0-2.

La C.A.F. rileva che la decisione impugnata è stata assunta sulla base di quanto risulta dal rapporto dell'arbitro e dai supplementi dallo stesso resi agli organi disciplinari, atti ufficiali che, facendo piena prova ai sensi dell'art. 31 lettera A) punto a1) del Codice di Giustizia Sportiva, prevalgono - in caso di discordanza - su altri documenti non ufficiali, come l'elenco delle sostituzioni che l'arbitro rilascia alle società interessate dopo il termine della gara. Nessun rilievo può ovviamente attribuirsi a dichiarazioni asseritamente rilasciate dall'arbitro, in contrasto con le risultanze del rapporto di gara, ai dirigenti della Società ricorrente.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Putignano Calcio di Putignano (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELL'U.S. GROTTE DI CASTELCIVITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTE DI CASTELCIVITA/NUOVA COLLIANO DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 6.3.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su reclamo della A.S.C. Nuova Colliano relativo alla gara Grotte di Castelcivita/Nuova Colliano, disputata per il Campionato di 2ª Categoria il 19 gennaio 2003, rilevato che alla predetta gara avevano preso parte nelle file della U.S. Grotte di Castelcivita, i calciatori Dorio Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo non tesserati per detta società, infliggeva alla U.S. Grotte di Castelcivita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 72 del 6 marzo 2003).

Avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare propone appello in questa sede l'U.S. Grotte di Castelcivita eccependo che i calciatori Iorio (e non Dorio) Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo sono regolarmente tesserati per la società oggi reclamante.

Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Invero dall'esame degli atti ufficiali risulta che alla gara parteciparono i calciatori Iorio (e non Dorio) Corrado Antonio, nato il 6.6.1983, e Cuccaro Vincenzo, nato il 13.12.1985 i

quali, dagli accertamenti esperiti, risultano regolarmente tesserati per l'U.S. Grotte di Castelcivita, rispettivamente dal 3.2.2001 e dal 7.11.2000.

Da quanto precede deve concludersi per la riforma dell'impugnata decisione cui deve conseguire il ripristino del risultato conseguito sul campo per quanto concerne la gara Grotte di Castelcivita/Nuova Colliano (5-4).

La tassa di reclamo, stante l'accoglimento dell'appello, deve essere restituita alla reclamante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Grotte di Castelcivita di Castelcivita (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 5-4 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 14 APRILE 2003

1 - APPELLO DELL'A.P. ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATERNICUM/ROTONDELLA DELL'8.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

L'A.S. Rotondella ha preannunciato reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al C.U. n. 34 del 22 gennaio 2003, con la quale, in accoglimento del ricorso della S.C. Paternicum, era stato omologato il risultato acquisito sul campo nella gara Paternicum/Rotondella dell'8.12.2002 vinta dal Paternicum per 2-0 (Campionato Regionale di 2ª Categoria).

La ricorrente, ricevuti, come da richiesta, copia degli atti ufficiali del procedimento, non ha poi provveduto all'invio dei motivi del reclamo come disposto dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.P. Rotondella di Rotondella (Matera) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/DUE TORRI DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

La S.S. Due Torri preannunciava ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 5 febbraio 2003 che respingeva il reclamo della predetta società per la presunta posizione irregolare del calciatore Maiorana Francesco della società A.C. Palazzolo relativo alla gara Palazzolo/Due Torri del 5.1.2003.

La S.S. Due Torri chiedeva anche la trasmissione di tutti gli atti del procedimento ma non faceva seguire i motivi del reclamo che a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportivo devono essere inviati entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è ricevuta copia degli atti richiesti. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Due Torri di Piraino (Messina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. G. CAROTENUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL QUADRELLE/G. CAROTENUTO DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

In data 7.2.2003 la Pol. G. Carotenuto preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 relativo alla gara Real Quadrelle/Pol. G. Carotenuto del 22.12.2002.

La Commissione Disciplinare aveva infatti rigettato il reclamo proposto dalla predetta Società relativa all'impiego che assumeva irregolare del calciatore De Lucia Antonio da parte della squadra avversaria. Richiedeva anche copia di tutti gli atti ufficiali del procedimento.

Al preannunciato reclamo non ne seguiva tuttavia la presentazione dei motivi che a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva devono essere inviati entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è ricevuto copia degli atti richiesti.

Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla Pol. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/REAL QUADRELLE DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

L'A.C. Sangennarese ha preannunciato reclamo alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 63 del 6 febbraio 2003, relativa alla gara Sangennarese/Quadrelle del 15.12.2002, del Campionato di Promozione.

Richieste ed ottenute le copie degli atti ufficiali del procedimento, la ricorrente non ha provveduto all'invio dei motivi come previsto dall'art. 33 n. 2 C.G.S. con conseguente inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Sangennarese di San Gennaro Vesuviano (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE NASSIN MENDIL AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 271 del 13 marzo 2003, infliggeva al calciatore Mendil Nassin le sanzioni dell'ammonizione e dell'ammenda di 5.000,00 euro, per il comportamento tenuto al termine della gara Siena/Catania dell'11.11.2002 del Campionato di Serie B.

La Commissione Disciplinare osservava che il Mendil tentava di aggredire i dirigenti della squadra avversaria, senza riuscirvi, solo, per l'intervento dei carabinieri.

Il Mendil proponeva appello alla C.A.F., avverso tale pronuncia, sostenendo l'improcedibilità del deferimento, per essere, lo stesso, stato notificato fuori termine; la falsità della sua firma apposta sulla memoria difensiva del 9.3.2003; la sua innocenza rispetto alle accuse mossegli, essendosi limitato "ad un commento di stizza e di disappunto per il modo in cui la propria squadra aveva perso la gara" e comunque, l'eccessività della pena, non avendo posto in essere atti di violenza.

Il gravame è infondato e non può essere accolto.

Il deferimento è regolare in quanto il Mendil risulta avere firmato la memoria difensiva del 9.3.2003 e non vi sono motivi per ritenere che la stessa sia stata falsificata.

L'aggressione nei confronti dei dirigenti del Siena è provata dalle risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

La contestazione riguarda, solamente, il tentativo di aggressione ai predetti dirigenti, non realizzatasi per l'intervento dei carabinieri, che hanno impedito il compimento di atti di violenza.

Il comportamento del Mendil integra, quindi, la violazione contestata.

La sanzione applicata dal primo giudice è adeguata all'effettiva gravità del fatto e non vi sono motivi per una sua riduzione.

Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Nas-sin Mendil e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAZOUZI EL MOULOUDI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002)

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore straniero El Maazouzi El Mouloudi e l'A.C. Caerano, il primo per aver rilasciato una dichiarazione non conforme alla realtà, la seconda per aver avvalorato la dichiarazione.

Risultava infatti una dichiarazione sottoscritta dal calciatore, controfirmata dal Presidente della Società deferita, nella quale si affermava che lo stesso non era stato tesserato precedentemente per Federazioni straniere; veniva invece accertato il rilascio, in data 7.9.2000 di un transfert internazionale da parte della Federazione Calcio del Marocco a favore del deferito, risultato appartenere alla società marocchina Sapap affiliata a quella Federazione.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto infliggeva all'A.C. Caerano la punizione sportiva della perdita della gara per gli incontri del

13.10.2002	Caerano/Tanzolo	0-2
20.10.2002	Baroni/Caerano	2-0
27.10.2002	Caerano/Resorne	0-2

nonché la punizione sportiva, sempre a carico della Società Caerano, della penalizzazione di un punto in classifica per la gara del 6.10.2002 Milano Guerdo/Caerano; infliggeva poi all'A.C. Caerano la sanzione di euro 52,00 di ammenda, ed al calciatore El Maazouzi El Mouloudi la sanzione dell'inibizione a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. fino al 18.3.2003 (C.U. n. 27 del 18 dicembre 2002).

Ricorreva per revocazione avanti alla Commissione d'Appello Federale l'A.C. Caerano ritenendo sopraggiunti nuovi elementi comprovanti l'assoluta estraneità della società e precisamente:

- il calciatore non era mai stato tesserato in Marocco;
- la società Sapap non è mai esistita;
- la precedente dichiarazione del calciatore, rilasciata alla U.S. Pontelungo (prima società con la quale è stato tesserato in Italia), con la quale dichiarava di essere stato tesserato in Marocco per la società Sapap dal 1990 al 1997, era non veritiera ed era stata firmata nella convinzione che fosse semplicemente il proprio assenso a partecipare alle gare sportive della U.S. Pontelungo 1949 di Albenga; tale situazione era stata causata dalla non comprensione della lingua italiana, né parlata né scritta.

Chiedeva pertanto che le fossero riaccreditati i punti di penalizzazione inflitti.

Pregiudiziale la pronuncia sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

L'art. 35 C.G.S. stabilisce al comma 1 lettera d) che "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F. se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo

che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

La C.A.F. sospendeva il giudizio inviando richiesta all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. per accertare se il calciatore El Maazouzi El Mouloudi fosse mai stato tesserato con la Federazione marocchina in favore della società Sapap (Com. Uff. n. 27/C del 24.2.2003).

In data 19.3.2003 la Federazione marocchina certificava che il calciatore El Maazouzi El Mouloudi non era mai stato tesserato con alcuna società della propria Federazione.

Preso visione degli atti versati ed acquisiti in causa, questa Commissione d'Appello non può che assentire la richiesta di pronuncia revocatoria, trattandosi, in effetti, di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia, considerato che è risultato che il calciatore mai era stato tesserato con la Federazione Marocchina, come da sua dichiarazione firmata il 21.2.2003 e controfirmata dal Presidente della Società Caerano.

Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato relativamente all'insussistenza della dichiarazione mendace fatta dal El Maazouzi El Mouloudi.

Dagli atti risulta poi che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha valutato solo la veridicità della suddetta dichiarazione tralasciando la valutazione sulla decisiva circostanza (come evidenziato nell'atto di deferimento) della validità del tesseramento del calciatore El Maazouzi El Mouloudi e della sua influenza sui risultati delle gare.

Pertanto gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l'esame nel merito di tale circostanza.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Caerano di Caerano di S. Marco (Treviso), annulla l'impugnata delibera e, ai sensi degli artt. 35 n. 2 e 33 n. 5 C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per nuovo esame. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL COMO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

8 - APPELLO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO - PRESIDENTE DEL COMO CALCIO - AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL'INIBIZIONE PER MESI DUE E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 23.12.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Presidente della Soc. Como Enrico Preziosi per violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 1 e 3 C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito federale, attraverso dichiarazioni rese ad organi di informazione in relazione alla gara Como/Udinese del 18.12.2002 e per violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S. per essersi trattenuto, in occasione della predetta gara, negli spogliatoi della propria squadra, nonché per essersi

portato sotto la curva della tifoseria locale ed essere entrato sul terreno di giuoco, sebbene fosse sottoposto a provvedimento disciplinare di inibizione. Con lo stesso provvedimento veniva deferita anche la Soc. Como per responsabilità oggettiva e responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

Con successivo provvedimento del 13.1.2003 il Procuratore Federale deferiva nuovamente il Preziosi per dichiarazioni lesive rese ad organi di informazione in data 10.1.2003 e la Soc. Como per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Infine, con ulteriore provvedimento del 15.1.2003, il Procuratore Federale deferiva Enrico Preziosi per nuova violazione dell'art. 17, comma 8 C.G.S. posta in essere in occasione della gara Como/Atalanta del 12.1.2003 e la Soc. Como, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 258 del 27 febbraio 2003, disposta la riunione dei tre procedimenti, dichiarava la responsabilità dei deferiti ed infliggeva:

- relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 23.12.2002 al Sig. Preziosi Enrico, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi uno e dell'ammenda di € 10.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00;

- relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 13.1.2003 al Sig. Preziosi Enrico la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi due e dell'ammenda di € 15.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00;

- per la violazione di cui all'art. 17, comma 8 C.G.S. oggetto del deferimento del 15.1.2003 al Sig. Preziosi Enrico la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ed alla Società Como quella dell'ammenda di € 10.000,00.

Avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso a questa Commissione il Sig. Enrico Preziosi e la Soc. Como Calcio, in persona dell'Amministratore dott. Maurizio Cellai.

Preliminarmente gli appellanti rilevano come i regolamenti interni delle Federazioni Sportive configurino atti amministrativi ed atti normativi secondari, che come tali non possono derogare alle norme di legge ed ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Di conseguenza, la duplice violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S. addebitato al Preziosi per essersi recato negli spogliatoi della propria squadra in occasione delle gare Como/Udinese del 18.12.2002 e Como/Atalanta del 12.1.2003 pur essendo inibito, sarebbe insussistente, poiché il Presidente del Como avrebbe esercitato, nelle due occasioni suindicate, il diritto del datore di lavoro, riconosciuto da norme primarie dell'ordinamento giuridico generale non derogabili dalle norme disciplinari dell'ordinamento federale, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei propri dipendenti.

Questa Commissione dovrebbe conseguentemente assolvere il Presidente Preziosi, riconoscendo l'illegittimità della previsione che prevede l'irrogazione di sanzioni a carico del tesserato - datore di lavoro che acceda agli spogliatoi pur essendo inibito.

Con ulteriore motivo la Soc. Como sostiene la non configurabilità della propria responsabilità diretta per le violazioni contestate al Presidente, asserendo che la responsabilità diretta di un soggetto si verifica nel caso in cui il soggetto stesso sia autore del fatto sanzionato, mentre nel caso di specie l'ingresso negli spogliatoi era inibito al Presidente Preziosi ma non alla Soc. Como Calcio, donde la inapplicabilità alla stessa della disposizione dell'art. 2 comma 4 C.G.S..

Quanto alle dichiarazioni sanzionate, l'appellante sostiene che le stesse sono state rese in reazione a decisioni arbitrali errate, che avrebbero gravemente danneggiato la

Soc. Como nella corrente stagione sportiva, in assenza di qualsivoglia intenzione diffamatoria o lesiva dell'onorabilità e della correttezza degli organi federali e dei tesserati.

Gli appellanti chiedono in conclusione il proscioglimento degli addebiti: in subordine, relativamente alle contestazioni per dichiarazioni lesive, chiedono una riduzione delle sanzioni inflitte dai primi giudici, in considerazione del vincolo della continuazione che le unisce tra loro e con quelle per le quali è già stata emessa pronuncia di condanna in data 2 dicembre 2002.

La C.A.F., previa riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione, rileva che gli stessi sono infondati e debbono essere respinti, con conseguente incameramento delle tasse.

I motivi di appello riproducono fedelmente gli argomenti difensivi sviluppati nel primo giudizio, che la Commissione Disciplinare ha respinto con motivazioni puntuali ed ineccepibili, alle quali questa Commissione si riporta integralmente.

Vanno in particolare condivisi i principi di diritto affermati dai primi giudici in ordine alla impossibilità di disapplicare in sede di procedimento disciplinare disposizioni regolamentari per asserito contrasto con norme di rango primario dell'ordinamento giuridico generale ed alla configurabilità della responsabilità diretta allorquando il soggetto inibito, destinatario del divieto di cui all'art. 17 comma 8 C.G.S., sia anche, come nel caso in esame, il legale rappresentante della società.

Nessun dubbio può sussistere sulla lesività della dichiarazioni del Preziosi, il quale è andato ben oltre i confini del lecito diritto di critica esprimendo giudizi lesivi della credibilità e reputazione di persone operanti nell'ambito federale, compresi gli organi di giustizia sportiva.

Trattandosi di episodi distinti tra loro, perché relativi a fatti e persone diversi, non è neppure ipotizzabile l'applicazione analogica dell'istituto penalistico della continuazione.

Pertanto la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato e sanzionato in modo autonomo i singoli fatti, adottando sanzioni congrue ed equilibrate assolutamente meritevoli di conferma. Va rilevato in proposito che la Commissione di primo grado, nel determinare l'entità delle sanzioni, ha già preso in considerazione il comportamento processuale tenuto dal Preziosi al fine di attenuare, seppure tardivamente ed in forme improprie, il significato lesivo e denigratorio delle proprie dichiarazioni.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Como Calcio di Como e dal Sig. Preziosi Enrico, li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

9 - APPELLI DELL'ATLETICO BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 5 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia rigettava il reclamo proposto dalla A.S. Atletico Brindisi in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la soc. Criptaliae Grottaglie del 18.1.2003 ed alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti (Com. Uff. n. 24 del 21 gennaio 2003). Rilevava, sulla base del referto e di una dichiarazione successiva dell'arbitro, che l'autore doveva essere individuato in certo Sig. Ribezzi Cosimo, non componente del Consiglio direttivo né Consigliere della società, ma persona legata alla A.S. Brindisi.

Avverso tale decisione proponeva appello quest'ultima società, obiettando che il Sig. Ribezzi non poteva aver commesso quanto attribuitogli dal momento che non era presente in campo e neppure nei pressi dello spogliatoio dove si erano verificati i fatti. Ribadiva, in ogni caso, che detto Sig. Ribezzi non ricopriva la carica di Dirigente e che l'eventuale sanzione avrebbe dovuto colpire non altri che lo stesso Sig. Ribezzi.

Faceva presente, da ultimo, come la sanzione inflitta fosse particolarmente severa.

Alla seduta del 14 aprile 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.S. Atletico Brindisi, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare.

Nel caso in esame l'A.S. Atletico Brindisi non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, per cui, in difetto delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31, comma 1, C.G.S. l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Non può esserlo neppure sotto il profilo di cui alla lettera d) dell'art. 31 cit., dal momento che l'A.S. Brindisi ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito alla sussistenza della qualifica di dirigente del Sig. Ribezzi, alla attribuibilità allo stesso dei fatti all'origine del procedimento ed alla congruità della sanzione. Ha adito questa Commissione, insomma, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui la richiamata lettera d) dell'art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dall'A.S. Atletico Brindisi deve essere dichiarato inammissibile anche sotto questo ulteriore e diverso profilo.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata e ciò a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'Atletico Brindisi di Brindisi ed ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PAOLO/AOSTA DELL'8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 328 del 21.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 328 del 21 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Aosta Calcio a Cinque in merito alla mancata partecipazione all'incontro con la soc. San Paolo del giorno 8.2.2003 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 276 del 21 marzo 2003), rigettava il reclamo rilevando che nei fatti esposti non era possibile ravvisare l'ipotesi della forza maggiore di cui all'art. 55 delle N.O.I.F..

Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, nel far presente che la mancata partecipazione alla gara del giorno 8.2.2003 era dipesa dalla rottura del veicolo utilizzato per il viaggio e dalla impossibilità di trovarne un altro o di giungere a destinazione in tempi utili in altro modo, ribadiva la sussistenza della forza maggiore.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara e ne disponesse l'effettuazione.

Alla seduta del 14 aprile 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

A norma dell'art. 33, punto 2, C.G.S. (che ricalca sostanzialmente la norma a carattere generale di cui all'art. 34, comma 2, dello stesso C.G.S.) l'appello avrebbe dovuto essere "inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è (stata) resa nota la decisione che si intende impugnare". Nel caso della soc. Aosta il comunicato ufficiale relativo alla decisione della Commissione Disciplinare è del 21.3.2003 mentre l'appello è stato proposto il 29 successivo; è stato inoltrato, cioè, oltre i prescritti sette giorni.

Inevitabile dunque che l'inosservanza del termine porti, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 33, punto 2, e 29, punti 5 e 9, C.G.S., all'inammissibilità dell'appello proposto dalla soc. Aosta.

Per quanto di utilità è appena il caso di rilevare che l'impugnazione in esame non avrebbe potuto essere esaminata in alcun caso da questa Commissione d'Appello dal momento che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore - come nel caso della soc. Aosta - compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed *ultima* istanza. E ciò a norma dell'art. 55, punto 2, delle N.O.I.F.. Posto che questa Commissione è stata sollecitata ad esaminare le ragioni della presunta sussistenza della forza maggiore in terza istanza, l'appello non avrebbe potuto che essere dichiarato, anche per quest'altro motivo, inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio di Aosta ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL G.S. BNL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL/A.S. ROMA CALCIO A CINQUE RCB DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003)

Rappresenta, in punto di fatto, il Gruppo Sportivo reclamante che in data 6 settembre 2002 trasmetteva, con raccomandata a mano, alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento Stranieri, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Pereira Ribeiro Leandro. Alla richiesta di tesseramento venivano allegati i documenti indicati dalla circolare n. 5 in data 1° luglio 2002, tra cui il certificato di iscrizione al Centro linguistico Cambridge per un corso di studio della lingua italiana.

In data 21 settembre 2002 si disputava la gara G.S. BNL/A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, valida per il Campionato di Serie A1 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del G.S. BNL, il Leandro.

Il 23 settembre 2002, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., riscontrando la richiesta di tesseramento, evidenziava che la medesima era manchevole della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di studio, la quale, secondo la suddetta nota, avrebbe dovuto essere costituita da un certificato di iscrizione e di frequenza del calciatore *de quo* a corsi scolastici, od assimilabili, riconosciuti dalla Regione o statali.

A quel punto il G.S. BNL forniva prova dell'iscrizione del calciatore all'Istituto Fevola.

In data 26 settembre 2002, la F.I.G.C. comunicava finalmente l'autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data.

Il 7 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, vista la richiesta della A.S. Roma Calcio a Cinque RCB del 4 ottobre 2002, disponeva il deferimento del G.S. BNL avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1

e 12 C.G.S., avendo il predetto Gruppo Sportivo schierato in campo nella gara di cui sopra il calciatore Pereira Ribeiro Leandro (peraltro autore nell'incontro *de quo* di una rete determinante ai fini del risultato), a sua volta deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S..

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, acquisito - con pregevole e dettagliata richiesta - l'avviso della Commissione Tesseramenti, che si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l'autorizzazione concessa dal Presidente Federale, e dunque rilevato che il tesseramento del suddetto in favore del G.S. BNL decorreva dal 26 settembre 2002, infliggeva ai danni del BNL, in relazione alla comprovata posizione irregolare del Leandro nella gara del 21 settembre 2002, come da tempestivo deferimento del Presidente della Divisione, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di € 500,00, mentre nei confronti del calciatore dichiarava il non doversi procedere, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto.

Con il gravame in trattazione, particolarmente articolato, il Gruppo Sportivo reclamante torna ad affermare che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista "provenuto" (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore "proveniente" da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall'autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo.

Regolare nella forma e dotata della necessaria documentazione in allegato sarebbe, inoltre, la richiesta di tesseramento inoltrata dal Gruppo Sportivo BNL in data 9 settembre 2002.

Il reclamo non può essere accolto.

Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, appositamente interpellata sulla fattispecie, non può certo dirsi che l'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d'altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui "il tesseramento decorre dall'autorizzazione" (del Presidente Federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero "calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera", i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

Non è possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori "provenienti" e calciatori "provenuti" da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell'ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale.

Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigilanza temporale dell'autorizzazione del Presidente Federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 26 settembre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento.

In conclusione, decorrendo il tesseramento, nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Commissione, dal 26 settembre 2002, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato conclusivamente affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra "provenienti" e "provenuti", le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell'autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione.

Legittimamente è stata dunque inflitta alla società di pertinenza la punizione sportiva della perdita della gara del 21 settembre 2002, avendovi preso parte un calciatore in posizione evidentemente irregolare giacché non ancora tesserato.

Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6.

A nulla giova, pertanto, le restanti censure proposte dalla società reclamante, e relative alla correttezza e sufficienza, fin dall'inizio, della documentazione inoltrata in allegato alla richiesta di tesseramento, non potendosi comunque fare riferimento - ai fini della decorrenza del tesseramento stesso - alla data di trasmissione del plico, anche ove esso fosse effettivamente completo, fin dal principio, di tutta la documentazione necessaria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell'appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. BNL di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE SANTONI NICOLA, DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PIVOTTO MATTEO E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Vicari Salvatore, Sullo Salvatore, D'Alterio Salvatore, tesserati per il F.C. Messina Peloro, s.r.l., i calciatori Mutarelli Massimo e La Grotteria Cristian della U.S. Città di Palermo S.p.A., per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in occasione della gara Messina/Palermo, disputata per il Campionato di Serie B il 15 dicembre 2002, al rientro negli spogliatoi, si scambiavano colpi e spintoni.

Venivano altresì deferiti il calciatore Santoni Nicola della U.S. Città di Palermo per avere spintonato con violenza un vigile urbano e per avere partecipato con i calciatori Pivotto Matteo della stessa società e Portanuova Daniele, Vicari Salvatore del F.C. Messina Peloro e il dirigente di detta società Sig. Sulfaro Giovanni, ad un tafferuglio nel quale il dirigente Sulfaro si distingueva per la particolare animosità (a questo tafferuglio partecipava anche il calciatore Mascara Giuseppe, successivamente tesseratosi per il F.C. Genoa).

Il Procuratore federale chiedeva, quindi, per quanto interessa la presente decisione, la squalifica per due giornate di gara per il calciatore Santoni, di una giornata di gara per i calciatori Pivotto, l'ammenda di Euro 1.000,00 per i calciatori Mutarelli e La Grotteria. Per la società di appartenenza dei predetti calciatori il Procuratore Federale chiedeva la condanna al pagamento di un'ammenda di Euro 2.000,00.

La Commissione Disciplinare, rilevato che le deduzioni difensive opposte dagli incolpati si rivelavano sprovvisti di prova, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2003, n. 271, infliggeva ai calciatori Mutarelli e La Grotteria la pena dell'ammenda di Euro 1.000,00 al calciatore Santoni l'ammonizione e l'ammenda di Euro 10.000,00, al calciatore Pivotto l'ammonizione e l'ammenda di Euro 5.000,00, stessa sanzione al Mascara. Alla società di appartenenza di detti giocatori veniva inflitta l'ammenda di Euro 2.000,00.

Propone appello avverso tale decisione la U.S. Città di Palermo S.p.A..

L'appello va respinto. In base all'art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva gli atti degli ufficiali di gara fanno piena prova sui comportamenti dei tesserati "in occasione dello svolgimento delle gare". Anche in questa sede la U.S. Città di Palermo S.p.A. non fornisce alcuna prova della versione dei fatti diversa da quella descritta nel rapporto dei collaboratori dell'Ufficio Indagini che parla di scontri fra i calciatori delle due società durati all'incirca dieci minuti. Non può la società appellante fondatamente sostenere che i propri calciatori si sono limitati a difendersi, quando il rapporto dei collaboratori dell'Ufficio Indagini specificamente parla di passaggio "al contrattacco" dei calciatori della U.S. Città di Palermo.

L'appello, in conclusione, va respinto, dovendosi confermare la decisione impugnata anche nel profilo con cui, in motivazione, ha fatto presente che le deduzioni della società appellante sono prive di qualsiasi supporto probatorio.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE VICARI SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE SULLO SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE D'ALTERIO SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 AL CALCIATORE SULFARO GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Vicari Salvatore, Sullo Salvatore, D'Alterio Salvatore, tesserati per il F.C. Messina Peloro s.r.l., i calciatori Mutarelli Massimo e La Grotteria Cristian della U.S. Città di Palermo S.p.A., per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in occasione della gara Messina/Palermo, disputata per il Campionato di Serie B il 15 dicembre 2002, al rientro negli spogliatoi, si scambiavano colpi e spintoni.

Venivano altresì deferiti il calciatore Santoni Nicola della U.S. Città di Palermo per avere spintonato con violenza un vigile urbano e per avere partecipato con i calciatori Pivotto Matteo della stessa società e Portanuova Daniele, Vicari Salvatore del F.C. Messina Peloro e il dirigente di detta società Sig. Sulfaro Giovanni, ad un tafferuglio nel quale il dirigente Sulfaro si distingueva per la particolare animosità (a questo tafferuglio partecipava anche il calciatore Mascara Giuseppe, successivamente tesseratosi per il F.C. Genoa);

Il Procuratore federale chiedeva, quindi, per quanto interessa la presente decisione, la squalifica per due giornate di gara per il calciatore Vicari, di una giornata di gara per gli altri tre calciatori del F.C. Messina e l'inibizione per due mesi e l'ammenda di Euro 3.000,00 per il Sig. Sulfaro.

La Commissione Disciplinare, rilevato che le deduzioni difensive opposte dagli incolpati si rivelavano sprovvisti di prova, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2003, n. 271, infliggeva ai calciatori del F.C. Messina Vicari Salvatore, l'ammonezione e l'ammenda di 10.000,00 Euro, Sullo Salvatore e D'Alterio Salvatore l'ammonezione e l'ammenda di Euro 5.000,00 Portanuova Daniele la squalifica fino al 10 aprile 2003 e al dirigente Sulfaro l'ammenda di Euro 3.000,00. Alla società F.C. Messina Peloro, per responsabilità oggettiva veniva inflitta l'ammenda di Euro 3.000,00.

Propone appello avverso tale decisione il F.C. Messina Peloro.

L'appello va respinto. Anche in questa sede il F.C. Messina Peloro tenta di accreditare una diversa versione dei fatti, affermando in definitiva che vi sarebbe stata solo qualche schermaglia e qualche scambio di colpi ma il tutto aggravato dalla enorme confusione verificatasi negli spogliatoi dal momento che i calciatori della società avversaria avevano in corso una diatriba con le forze dell'ordine che tentavano con una certa energia di farli rientrare negli spogliatoi.

Tale versione dei fatti contrasta, senza il supporto di alcuna prova, la circostanziata, precisa descrizione degli accadimenti contenuta nei rapporti dei collaboratori dell'Ufficio Indagini che parlano di scontri fra i calciatori delle due società. I calciatori del F.C. Messina Peloro incolpati dal Procuratore Federale avevano preso parte attivamente ai tafferugli e non erano affatto intervenuti, come si sostiene nell'atto di appello, per sedare gli animi ma per colpire gli appartenenti alla società Palermo".

L'appello, in conclusione, va respinto e la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL CUS VITERBO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CINTRA RIBEIRO VALTER DOMINGOS A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

Rappresenta, in punto di fatto, la società reclamante che in data 13 settembre 2002 trasmetteva, a mezzo di servizio postale raccomandato con ricevuta di ritorno, alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Cintra Ribeiro Valter Domingos, pervenuta il 16 settembre 2002, e quindi antecedentemente al 28 settembre 2002, data in cui si disputava la gara contro l'A.S. Jesina, valida per il Campionato di Serie A2 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del Cus Viterbo, il Domingos.

In data 5 ottobre 2002 la F.I.G.C. comunicava l'autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data.

In data 11 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque sollecitato dalla Società Jesina, disponeva il deferimento del CUS Viterbo avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo la predetta Società schierato in campo nella gara da ultimo citata il calciatore Cintra Ribeiro Valter Domingos, non ancora tesserato ed a sua volta deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S..

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque riteneva di dover acquisire, in data 28 gennaio 2003, con pregevole e argomentata richiesta, l'avviso della Commissione Tesseramenti, che con la decisione impugnata si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l'autorizzazione concessa dal Presidente Federale.

Con il gravame in trattazione, rivolto avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, la Società afferma che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista "provenuto" (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore "proveniente" da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro Paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall'autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo.

In disparte la valutazione dell'interesse a ricorrere della Società intestata, che non risulta abbia tempestivamente impugnato le (ormai definitive) determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare a seguito della pronuncia della Commissione Tesseramenti in questa sede contestata, il reclamo non è comunque degno di accoglimento.

Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, non può certo dirsi che l'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d'altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui "il tesseramento decorre dall'autorizzazione" (del Presidente federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero "calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera", i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

Non è altresì possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori "provenienti" e calciatori "provenuti" da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell'ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale.

Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigenza temporale dell'autorizzazione del Presidente federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 5 ottobre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento.

In conclusione, merita confermare la decisione contestata, nella quale è stato affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra "provenienti" e "provenuti", la Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell'autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione.

Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell'appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal CUS Viterbo di Viterbo e dispone incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE WILSON SANTOS ARAUJO A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 27.2.2003)

Rappresenta, in punto di fatto, la società reclamante che in data 12 settembre 2002 trasmetteva alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Wilson Santos Araujo, antecedentemente quindi al 21 settembre 2002, data in cui si disputava la gara contro la Giampaoli Ancona, valida per il Campionato di Serie A2 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del CLT Terni, l'Araujo.

In data 25 settembre 2002 la F.I.G.C. comunicava l'autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data.

In data 7 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, sollecitato dalla Società A.S. Bergamo Calcio, disponeva il deferimento del CLT Terni avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo la predetta Società schierato in campo nella gara da ultimo citata il calciatore Wilson Santos Araujo, non ancora tesserato ed a sua volta deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S..

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque riteneva di dover acquisire, in data 28 gennaio 2003, con pregevole e argomentata richiesta, l'avviso della Commissione Tesseramenti, che con la decisione impugnata si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l'autorizzazione concessa dal Presidente Federale.

Con il gravame in trattazione, rivolto avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, la Società afferma che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista "provenuto" (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore "proveniente" da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro Paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall'autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo.

In disparte la valutazione dell'interesse a ricorrere della Società intestata, che non risulta abbia tempestivamente impugnato le (ormai definitive) determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare a seguito della pronuncia della Commissione Tesseramenti in questa sede contestata, il reclamo non è comunque degno di accoglimento.

Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, non può certo dirsi che l'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d'altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui "il tesseramento decorre dall'autorizzazione" (del Presidente federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero "calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera", i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

Non è altresì possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori "provenienti" e calciatori "provenuti" da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell'ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale.

Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigenza temporale dell'autorizzazione del Presidente federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 5 ottobre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento.

In conclusione, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra "provenienti" e "provenuti", le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell'autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione.

Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disci-

plina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell'appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Circolo Lavoratori Terni di Terni e dispone incamerarsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELL'A.S. LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 203/C del 26.3.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C squalificava per cinque gare effettive il calciatore Levanto Dario, tesserato per l'A.S. Latina, avendo questi, nel corso della gara U.S. Gladiator/A.S. Latina del 9.3.2003, reagito violentemente ad un fallo subito ad opera di un avversario colpendolo con una manata al volto e, prima di lasciare il campo perché espulso, ed essendo tornato indietro e colpito con una testata al volto un avversario (Com. Uff. n. 183/C dell'11 marzo 2003).

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo presentato dall'A.S. Latina s.r.l. sulla base di quanto chiaramente emerso dalla relazione arbitrale (Com. Uff. n. 203/C del 26 marzo 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Latina s.r.l. addebitando i fatti comunque commessi dal proprio calciatore Levanto Dario ad una situazione di intimidazione e provocazione da parte dei calciatori e dei dirigenti della U.S. Gladiator.

Chiedeva pertanto la riduzione a quattro giornate della squalifica inflitta.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Latina di Latina ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

17 - APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

La C.A.F. su richiesta di parte rinvia l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Fontana Liri alla riunione del 28 aprile 2003.

